



Unione Europea



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA
Tel. 0883.246219

email: baee04900p@istruzione.it - pec: baee04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Cod. Ist.: BAEE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione

CIRCOLARE N. 71

I° C. D. "G. Oberdan" - Andria
Prot. 0006880 del 24/11/2021
07 (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL SITO WEB

OGGETTO: Ferie natalizie Personale ATA a.s. 2021/2022

Si invita il personale in indirizzo a presentare entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2021 la richiesta per le ferie natalizie al fine di smaltire prioritariamente le ferie dell'anno precedente.

Si fa presente che sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto i seguenti giorni di chiusura dei prefestivi che dovranno essere obbligatoriamente coperti da ferie:
24/12/2021 – 31/12/2021 – 07/01/2022.

Si allega alla presente copia della sentenza della corte costituzionale relativa alle festività coincidenti con la domenica o il sabato per chi lavora con una struttura oraria su 5 giorni lavorativi.

La copertura delle ferie per giorni inferiori a 5 ha una decurtazione pari a 1,2 per ciascun giorno.

Si ricorda che i reparti devono essere puliti e sanificati prima dell'avvio delle ferie.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Palma PELLEGRINI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93*

Sentenza della Corte Costituzionale su festività coincidenti con la domenica

Premessa

Un fenomeno che si ripete quasi ogni anno. E così, dopo la festa dell'Immacolata e dell'Epifania appena trascorse, ritorna l'amletico dubbio circa il pagamento o meno di quelle festività che, per qualche scherzo del calendario, ricadono nel giorno di domenica (o di sabato per quei lavoratori che espletano l'orario settimanale di lavoro su cinque giorni). È certo che, nel settore privato come presso gli enti locali ma anche nelle università non statali (solo per fare qualche esempio), ai dipendenti, privati dall'infesta domenica del godimento di qualche festività, viene riconosciuta una **monetizzazione indennitaria**. Non si dà pace, invece, il mondo del **pubblico impiego**, dove né logica né coerenza di sistema riescono a confermare le **inevitabili rivendicazioni di eguale trattamento**. In tal modo, con frequenza, il lavoro, ormai al parossismo quotidiano, di dirigenti scolastici e direttori sga viene "disturbato" da un tema sempre attuale, anche se già risolto in via definitiva al pari di altri temi. Questi, nondimeno, al loro apparire presentano tutta la loro complessità, a guisa tale che, spesso, **la risoluzione dei connessi problemi arriva per via giurisdizionale**.

Sentenza della corte costituzionale

Un caso emblematico, qui di seguito riportato, attiene, infatti, alla questione delle **festività coincidenti con la domenica e alle ricorrenti domande di recupero del giorno di riposo o di relativo pagamento della corrispondente indennità da parte di dipendenti, che non vogliono... rassegnarsi alla sfortuna della perdita**. Per analogia, **si ritiene che la stessa sorte tocchi al sabato di quei lavoratori che espletano l'orario settimanale di lavoro su cinque giorni**. In merito all'argomento, si può subito sostenere che, purtroppo, **i lavoratori del pubblico impiego, quindi anche il personale scolastico, non hanno diritto a riconoscimenti compensativi delle festività ricadenti nel giorno di domenica**. È una delle diffe-

renze ancora esistenti fra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori del settore privato. Lo si rileva, tra l'altro, dalla **sentenza n. 146 del 7 maggio 2008**, mai superata, con la quale la Corte costituzionale ha affermato che i dipendenti pubblici non hanno diritto ad alcuna indennità specifica nell'ipotesi in cui una festività nazionale coincida con la domenica.

Le norme di riferimento

In realtà, tale indennità era garantita ai lavoratori pubblici e privati dall'art. 5, comma 3, della legge n. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90/1954, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali che cadono di domenica. Quella disposizione è ora inapplicabile ai dipendenti pubblici per effetto **dell'art. 69 del decreto legislativo 165/2001 (rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)**. L'inapplicabilità è richiamata anche **dall'art. 1, comma 224, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006)** - oggetto di censura - e confermata dalla Consulta, la quale ha sostenuto che, malgrado la progressiva assimilazione del lavoro pubblico con quello privato, sussistono ancora differenze sostanziali che rendono le due situazioni non omogenee, in quanto il processo di omogeneizzazione incontra il limite **«della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali»**.

Motivazioni della sentenza

Con riferimento alla norma denunciata, relativa al compenso per la perdita di un giorno di riposo nel caso in cui la festività civile coincida con la domenica, **la Corte Costituzionale ha affermato che non è possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori pubblici e quella dei dipendenti dai datori di lavoro privati, non sussistendo quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata**. A tale proposito, va evidenziato che la norma oggetto di censura ha come finalità il